

LE NOVITÀ DELLA DISCIPLINA DEI DEPOSITI IVA

ABSTRACT

L'art. 4 co. 7 del DL 22.10.2016 n. 193, conv. L. 1.12.2016 n. 225, ha modificato la disciplina dei depositi IVA, con effetti a decorrere dall'01/04/2017, **abolendo** i precedenti **limiti soggettivi** ed **oggettivi** per l'accesso al regime.

La nuova disciplina prevede:

- la possibilità di effettuare cessioni senza applicazione dell'IVA per la **generalità delle cessioni**;
- **specifiche modalità di estrazione** dal deposito.

ABOLIZIONE DEI LIMITI PER L'ACCESSO

Limite soggettivo abolito

Prima dell'01/04/2017 il regime era applicabile alle sole cessioni nei confronti di soggetti identificati ai fini IVA in un altro Stato membro dell'Unione europea.

Limite oggettivo abolito

È venuta meno ogni limitazione legata alla tipologia di merce ceduta ⁽¹⁾.

MODALITÀ DI ESTRAZIONE: SEMPLIFICAZIONI

Sono cambiate le modalità per assolvere l'IVA ai fini dell'estrazione di beni dal deposito IVA destinati all'**utilizzo o commercializzazione in Italia**:

- **eliminazione dei requisiti soggettivi per l'estrazione.** Non è più richiesta l'iscrizione alla camera di commercio da almeno un anno;
- **irrelevanza delle cessioni dei beni all'interno del deposito.** Non incidono sulla modalità di estrazione le eventuali cessioni durante il periodo di permanenza nel deposito IVA (**Risoluzione n. 55/2017**).

MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI BENI DI PROVENIENZA NAZIONALE

L'art. 50-bis co. 6 del DL 331/93 prevede specifici adempimenti in capo ai soggetti seguenti.

Gestore del deposito: effettua il versamento dell'IVA, in nome e per conto del soggetto che estrae i beni, senza possibilità di compensazione.

Soggetto che estrae i beni: emette **autofattura** ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72; la annota nel registro

degli acquisti, con i dati **versamento** effettuato dal gestore del deposito.

*Per i beni **oggetto di lavorazione all'interno del deposito** l'IVA è assolta dal gestore applicando al corrispettivo pattuito per l'ultima cessione effettuata prima dell'estrazione, il valore percentuale delle materie prime di provenienza nazionale introdotte nel deposito (Risoluzione n. 55/2017).*

MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEI BENI DI PROVENIENZA EXTRA-UE

Sono mutate anche le modalità di estrazione dal deposito IVA dei beni di provenienza extra-UE immessi in libera pratica.

Requisiti di affidabilità per l'estrazione mediante reverse charge.

Il soggetto che estrae i beni, ai fini dell'assolvimento dell'IVA, si avvale del meccanismo del **reverse charge** solo al ricorrere dei seguenti **requisiti** di cui all'art. 2 del DM 23/02/2017:

- ha **regolarmente presentato la dichiarazione IVA**, se obbligato, nei tre periodi d'imposta antecedenti l'estrazione dei beni;
- **ha eseguito i versamenti IVA**, se dovuti, in base alle ultime tre dichiarazioni annuali;
- **non è stato destinatario di avvisi di rettifica o di accertamento definitivo** per i quali non è stato eseguito il pagamento delle somme dovute, per violazioni relative all'emissione o all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, notificati nel periodo d'imposta in corso ovvero nei tre antecedenti l'operazione di estrazione;
- **non ha formale conoscenza dell'inizio di procedimenti penali o di condanne o di applicazione della pena.**

Per i soggetti di **nuova costituzione**, i requisiti devono sussistere con riferimento ai periodi, anche inferiori al triennio, successivi alla data di costituzione.

⁽¹⁾ Per i soggetti identificati in paesi extraUE la disciplina era applicabile solo per prodotti agricoli e alimentari (cereali, tè, caffè non torrefatto, ecc.); metalli non ferrosi (stagno, rame, zinco, nichel, alluminio, ecc.); prodotti chimici alla rinfusa; oli minerali; grassi ed oli vegetali.

Attestazione dei requisiti di affidabilità

Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti, il soggetto che procede all'estrazione dei beni:

- si avvale della **dichiarazione sostitutiva** di atto notorio, (modello approvato dal **provv. Agenzia delle Entrate 24.3.2017 n. 57215**);
- **consegna** la dichiarazione sostitutiva al **gestore del deposito** all'atto della prima estrazione effettuata, con **validità per l'intero anno solare**.

Conseguentemente, **il gestore del deposito IVA**:

- rilascia **ricevuta** di ricezione;
- entro 30 giorni, **trasmette** copia del modello, tramite **PEC**, alla Direzione dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.

L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate procede, ad opportuni controlli ivi compresi quelli connessi all'effettiva sussistenza dei requisiti.

Presunzione di affidabilità

I **requisiti** si intendono **soddisfatti** quando:

- il soggetto che estrarre i beni coincide con quello che ha effettuato l'immissione in libera pratica;
- per i soggetti in possesso della certificazione doganale "AEO" (Operatore Economico Autorizzato);
- per gli enti pubblici, la PA e gli altri soggetti esonerati dall'obbligo di prestare la garanzia ai sensi dell'art. 90 del DPR 43/73.

Obbligo di prestazione di garanzia patrimoniale

In assenza dei requisiti di affidabilità, l'IVA derivante dall'estrazione dei beni è **dovuta dal soggetto che estrae i beni**:

- mediante l'emissione di **autofattura** ai sensi dell'art. 17 co. 2 del DPR 633/72;
- previa prestazione di **garanzia patrimoniale** in favore dell'UT dell'Agenzia delle Entrate per la durata di sei mesi e per l'importo corrispondente all'IVA dovuta per l'estrazione dei beni.

Copia della garanzia patrimoniale deve essere consegnata dal soggetto estrattore al gestore all'atto di estrazione.

Le forme di garanzia ammesse sono diverse:

- **fideiussione bancaria** o da altra **impresa** che offra **adeguate garanzie di solvibilità**;
- una polizza **fideiussoria rilasciata da una impresa di assicurazioni** autorizzata;
- una **cauzione in titoli di Stato** o in titoli garantiti dallo Stato al valore di Borsa.

La garanzia è prestata secondo i modelli approvati con il provv. Agenzia delle Entrate 28.3.2017 n. 59277.

ESTRAZIONE DAL DEPOSITO DA PARTE DI ESPORTATORI ABITUALI

Dall'01/04/2017 i soggetti "**esportatori abituali**" possono estrarre i beni dal deposito IVA **senza applicazione dell'imposta** ex art. 8 co. 1 lett. c) del DPR 633/72, mediante redazione della **dichiarazione d'intento** per ogni singola estrazione da **inviare telematicamente all'agenzia e al gestore unitamente alla ricevuta** di invio telematico.

Le opinioni, notizie ed informazioni ivi contenute hanno carattere esclusivamente divulgativo ed informativo, e non possono essere considerate sufficienti per l'adozione di decisioni o per l'assunzione di impegni di qualsiasi natura.

Questa pubblicazione, che non rappresenta l'espressione di un parere professionale, è stata redatta a cura dei professionisti dello Studio AC. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, AC Avvocati e Commercialisti e i suoi Professionisti non possono essere ritenuti responsabili di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento, né di eventuali decisioni o azioni intraprese a seguito dello stesso.

Per ulteriori richieste o approfondimenti sugli argomenti trattati, ed in generale su ogni altro argomento connesso, contattare info@actaxlaw.com; un Professionista dello Studio sarà lieto di approfondire con Voi quanto esposto nel presente documento.

© AC Avvocati e Commercialisti - Tax alert - All rights reserved
Il presente numero è consultabile sul sito internet (www.actaxlaw.com) e nella pagina LinkedIn dello Studio AC Avvocati e Commercialisti.

AC AVVOCATI E COMMERCIALISTI

Piazzale Luigi Cadorna, 2 - 20123 MILANO
Tel. +39 02 872 878 00 Fax +39 02 872 877 86

Via Del Corso, 101 - 00186 ROMA
Tel. +39 06 454 384 20 Fax +39 895 245 69